

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 2

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI RICERCA, DERIVAZIONE E UTILIZZO DI ACQUE PUBBLICHE

**Decreto di concessione per derivazione di acque pubbliche
ai sensi del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana approvato con Decreto Legislativo 15/05/1946 n. 455 convertito con Legge Costituzionale 26/02/1948 n. 2;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30/07/1950 n. 878 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di opere pubbliche) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTE** le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
- VISTI** il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche e integrazioni nonché il Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285 (Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);
- VISTA** la Legge Regionale 08/07/1977 n. 47 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 18/04/1981 n. 67 disciplinata dall'articolo 6 della Legge Regionale 24/08/1993 n. 24 (Riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali), di recepimento del Decreto Legislativo 22/06/1991 n. 230;
- VISTO** il Decreto Legislativo 2 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche) recepito con Legge Regionale 15 marzo 1994 n. 5;
- VISTA** la Legge 05/01/1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 18/02/1999 n. 238 recante disposizioni per l'attuazione di disposizioni in materia di risorse idriche;
- VISTA** la Legge Regionale 15/05/2000, n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);
- VISTA** la Legge Regionale 16/12/2008 n. 19 (Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Regolamento di attuazione del titolo II della Legge Regionale 16/12/2008 n. 19 emanato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 05/12/2009 n. 12;
- VISTO** il Protocollo di legalità stipulato in data 23/05/2011 tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, le Prefetture delle province siciliane e Confindustria Sicilia;
- VISTO** il Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche e integrazioni;

- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 20/04/2012 n. 167/Serv.5°/S.G. (Approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Regione Siciliana);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090 (Norme delegate previste dall'art. 5 della legge 04/02/1963, n. 129 - Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione) che, all'articolo 3, stabilisce una durata di anni venticinque per i vincoli delle risorse e delle riserve idriche, già approvati in favore dei comuni dell'Isola con Decreto del Presidente della Regione 20/04/2012, n.167/Serv.5°/SG, che, pertanto, permangono vigenti fino al 19 aprile 2037 con possibilità di ulteriore proroga venticinquennale;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27/06/2019 n. 12 (Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19/06/2020 n. 2805, con il quale è stato conferito all'ingegnere Calogero Foti, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e che lo stesso in data 19/06/2020 si è insediato nella funzione;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1497/DAR del 11/12/2020 con il quale sono stati aggiornati i “*Canoni demaniali unitari relativi all'uso di acqua pubblica e relativi importi minimi per ciascuna tipologia d'uso*”, per l'anno 2021;
- VISTE** le Deliberazioni n. 16 e n. 17 del 02/12/2020 della Conferenza Istituzionale Permanente che adottano, rispettivamente, le Direttive dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia “per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico della Sicilia - Attuazione art. 4 comma 1 della delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 2/2019” e “per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia”;
- VISTA** la Legge Regionale 21 aprile 2021, n. 9 “*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021 legge di stabilità regionale*”;
- VISTA** la Legge Regionale 21 aprile 2021, n. 10 “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021/2023*”;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n° 51 del 03/02/2021, con il quale è stato conferito all'ingegnere Calogero Gambino l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 2 “Adempimenti in materia di ricerca, derivazione e utilizzo di acque pubbliche”, con decorrenza 01/02/2021, nonché delega, con la medesima decorrenza, alla firma dei provvedimenti definitivi in materia di acque pubbliche ai sensi del Testo Unico di cui al Regio Decreto n. 1775/1933;
- VISTA** l'istanza del 21/01/2011, assunta al protocollo dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani in data 07/02/2011 con il n. 1748, con la quale la ditta Antonella Planeta, ha chiesto, ai sensi del Regio Decreto 11/12/1933 n.1775, il rinnovo della concessione trentennale, assentitale con Decreto dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani n. 1377 del 07/04/1993, con scadenza 25/01/2012 (precedentemente concessa al padre Vito Planeta con Decreto del suddetto Ufficio n. 631 del 15/01/1957 con scadenza il 25/01/1982), per derivare l'acqua dal gruppo di sorgenti di sua proprietà, sgorganti in c.da Chirchiaro nel comune di Vita, per irrigare ha 03.50.00 di terreno;
- VISTO** il parere n° 4888 del 05/02/2018 reso da questo Dipartimento ai sensi del comma 1 bis dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933 di compatibilità della utilizzazione ai fini del controllo sull'equilibrio idrico o idrologico;
- VISTA** la relazione d'istruttoria, prot. n. 156173 del 25/07/2019 con la quale l'Ufficio del Genio Civile

di Trapani, preso atto che non furono prodotte obiezioni ed opposizioni, avuto riguardo alle condizioni locali, alle utenze preesistenti e alla tipologia di derivazione richiesta, esprime il parere che possa assentirsi alla ditta richiedente Antonella Planeta di derivare dal gruppo di sorgenti di sua proprietà, sgorganti in c.da Chirchiaro nel comune di Vita, un volume d'acqua pari a complessivi metri cubi 8.993, per l'irrigazione di ha 03.76.25 di terreni di proprietà della ditta;

VISTA la nota prot. n. 13653 del 07/04/2020 con la quale questo Dipartimento ha approvato i sopra citati atti istruttori dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani, ritenendo di potersi rilasciare alla ditta istante Planeta Antonella la concessione a derivare acqua dal gruppo di sorgenti in argomento, in aderenza con le conclusioni istruttorie dello stesso Ufficio del Genio Civile;

VISTO il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, redatto in conformità a quanto previsto dal Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285, sottoscritto dalla ditta istante in data 12/10/2020 presso l'Ufficio del Genio Civile di Trapani, registrato al n. 2102;

CONSIDERATO che, con riferimento agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, questo Dipartimento ha richiesto alla competente Prefettura, il rilascio, della "Comunicazione antimafia" ai sensi dell'art. 84 dello stesso Decreto Legislativo;

VISTA la nota protocollata al numero PR_PAUTG_Ingresso_0085439_20210615 con la quale la Prefettura di Palermo ha comunicato che a carico della ditta richiedente la concessione non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159;

RITENUTO di assentire alla ditta istante, ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" approvato con Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni, la concessione come sopra richiesta;

D E C R E T A

Art. 1 Entro i limiti della disponibilità idrica, fatti salvi i diritti di terzi, è concesso, ai sensi del testo Unico di cui al Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni, alla ditta Antonella Planeta, [REDACTED] ed ivi residente in via [REDACTED] C.F. [REDACTED] di derivare dalle sorgenti di seguito elencate, ricadenti in località Chirchiaro nel comune di Vita, un volume d'acqua pari a complessivi **mc 8.993 anni**, per l'irrigazione di ha 03.76.25 di terreni di proprietà della ditta, attivati con le colture riportate nella tabella dell'art. 2 del disciplinare succitato. Il suddetto volume complessivo viene concesso nella misura di:

mc 2.372, pari ad una portata media continuativa di lt/sec 0,15, dal gruppo di sorgenti denominate "A" e "B" da prelevare dal mese di maggio al mese di ottobre;

mc 557, pari ad una portata media continuativa di lt/sec 0,035, dalla sorgente denominata "C" da prelevare dal mese di maggio al mese di ottobre;

mc 5.729, pari ad una portata media continuativa di lt/sec 0,18, dal gruppo di sorgenti denominate "D" e "E" da prelevare tutti i giorni dell'anno;

mc 335, pari ad una portata media continuativa di lt/sec 0,025, dalla sorgente denominata "F" da prelevare dal mese di giugno al mese di ottobre.

Art. 2 La concessione è accordata per anni quaranta successivi e continui, decorrenti dalla data del presente Decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione in premessa citato che al presente si allega costituendone parte integrante e alle condizioni di cui all'art. 17 del Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285 che qui si intendono integralmente riportate.

In particolare, come previsto dall'art. 35 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, il concessionario corrisponderà alle finanze della Regione Siciliana, di anno in anno anticipatamente e comunque entro il 31 gennaio, il canone demaniale che per l'anno in corso viene quantizzato in € 52,16 (*Euro cinquantadue/16*) in ragione del canone di € 13,04 (*Euro tredici/04*) per presa e per n° 4 prese.

Il pagamento del canone relativo all'anno in corso, laddove non sia già stato effettuato, dovrà essere effettuato prima della notifica, alla ditta concessionaria, del presente Decreto.

Per gli anni successivi, l'importo del canone annuo, aggiornato da questo Dipartimento a seguito della pubblicazione periodica, a cura del Ministero dell'Economia - Dipartimento del Tesoro, dei tassi di

inflazione programmata (T.I.P.), potrà essere desunto dalle tabelle pubblicate sui siti on line di questo Dipartimento e degli Uffici del Genio Civile.

Il canone sarà dovuto anche se il concessionario non potrà o non vorrà fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art. 55 del R.D. 11/12/1933 n. 1775.

- Art. 3** In relazione agli obiettivi di pianificazione del bilancio idrico, di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 152/2006, e alla tutela qualitativa e/o quantitativa della risorsa, l'Autorità concedente potrà adottare disposizioni di carattere cautelare atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica naturale dell'acquifero, ad evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate e per quant'altro sia utile in funzione del controllo per il miglior regime delle acque, per i fatti pregiudizievoli esistenti, per carenza idrica, nonché per assicurare nei corsi d'acqua, il minimo deflusso costante vitale, ove definito, delle esigenze di tutela della qualità e dell'equilibrio stagionale del corpo idrico, delle opportunità di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa. Tali disposizioni potranno comportare prescrizioni o limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
- Art. 4** L'introito delle somme di cui al precedente art. 2 sarà imputato sul capitolo 2602 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Siciliana per il corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.
- Art. 5** Con il presente Decreto, per l'esercizio finanziario 2021, per il capitolo 2602 capo 16 (3010301003), è accertato il seguente importo: € 52,16 (*Euro cinquantadue/16*).
- Art. 6** Con il presente Decreto sono accertati sul capitolo 2602 capo 16 (3010301003), a far data dall'esercizio finanziario 2022 e fino all'esercizio finanziario 2061 l'importo di canone annuo pari a € 52,16 (*Euro cinquantadue/16*) per complessivi € 2.086,40 (*Euro duemilaottantasei/40*) determinato in relazione al canone vigente per l'anno in corso e riportato all'articolo precedente.
- Art. 7** Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L. R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6, della L. R. 7 maggio 2015 n. 9.
- Art. 8** Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9.
- Art. 9** Dopo l'avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale di questo Assessorato, il presente Decreto sarà trasmesso al Dirigente dell'“Ufficio del Genio Civile di Trapani” che resta incaricato della sua esecuzione con onere di notifica ai soggetti interessati e pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S.
- Art. 10** Il presente Decreto acquisterà efficacia solo a seguito della registrazione da parte della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.
- Art. 11** Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, o dalla notifica se anteriore, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n. 1775 e del D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

L'Istruttore Direttivo

F.to Arch. Giuseppina Chinnici

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n° 39/1993

Il Dirigente

Ing. Calogero Gambino

Documento
firmato da:
**CALOGERO
GAMBINO**
07.07.2021 09:
24:47 UTC

